



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

**VISTO** il proprio decreto in data 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e consultabile sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> - recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

**CONSIDERATA** l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare con i contributi previsti dal citato comma 29 per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024;

**RITENUTO** pertanto di procedere, con proprio decreto, all'assegnazione ai comuni, entro il 31 gennaio 2020, anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità.

**Articolo 2**

**(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP)**

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:
  - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2021;
  - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2022" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2022;



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

- "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2023" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2023;
  - . - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2024" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2024.
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

**Articolo 3  
(Erogazione del contributo)**

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
  - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

**Articolo 4**

(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

**Articolo 5**

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

Articolo 6  
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Capo Dipartimento  
per gli Affari Interni e territoriali  
Elisabetta Belgiorno



Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024

**Allegato A)**

**Misura del contributo assegnato 50.000 euro**

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
1	AL	ALBERA LIGURE
2	AL	ALFIANO NATTA
3	AL	ALICE BEL COLLE
4	AL	ALLUVIONI PIOVERA
5	AL	ALTAVILLA MONFERRATO
6	AL	ALZANO SCRIVIA
7	AL	AVOLASCA
8	AL	BALZOLA
9	AL	BASALUZZO
10	AL	BASSIGNANA
11	AL	BELFORTE MONFERRATO
12	AL	BERGAMASCO
13	AL	BERZANO DI TORTONA
14	AL	BISTAGNO
15	AL	BORGHETTO DI BORBERA
16	AL	BORGO SAN MARTINO
17	AL	BORGORATTO ALESSANDRINO
18	AL	BOSCO MARENGO
19	AL	BOSIO
20	AL	BOZZOLE
21	AL	BRIGNANO-FRASCATA
22	AL	CABELLA LIGURE
23	AL	CAMAGNA MONFERRATO
24	AL	CAMINO
25	AL	CANTALUPO LIGURE
26	AL	CAPRIATA D'ORBA
27	AL	CARBONARA SCRIVIA
28	AL	CARENTINO
29	AL	CAREZZANO
30	AL	CARPENETO
31	AL	CARREGA LIGURE
32	AL	CARROSI
33	AL	CARTOSIO
34	AL	CASAL CERPELLI
35	AL	CASALEGGIO BOIRO
36	AL	CASALNOCETO
37	AL	CASASCO
38	AL	CASSANO SPINOLA
39	AL	CASSINE
40	AL	CASSINELLE
41	AL	CASTELLANIA

N.	PROV.	COMUNE
42	AL	CASTELLAR GUIDOBONO
43	AL	CASTELLAZZO BORMIDA
44	AL	CASTELLETTO D'ERRO
45	AL	CASTELLETTO D'ORBA
46	AL	CASTELLETTO MERLI
47	AL	CASTELLETTO MONFERRATO
48	AL	CASTELNUOVO BORMIDA
49	AL	CASTELSPINA
50	AL	CAVATORE
51	AL	CELLA MONTE
52	AL	CELLIO CON BREIA
53	AL	CERSETO
54	AL	CERRETO GRUE
55	AL	CERRINA MONFERRATO
56	AL	CONIOLO
57	AL	CONZANO
58	AL	COSTA VESCOVATO
59	AL	CREMOLINO
60	AL	DENICE
61	AL	DERNICE
62	AL	FABBRICA CURONE
63	AL	FELIZZANO
64	AL	FRACONALTO
65	AL	FRANCAVILLA BISIO
66	AL	FRASCARO
67	AL	FRASSINELLO MONFERRATO
68	AL	FRASSINETO PO
69	AL	FRESONARA
70	AL	FRUGAROLO
71	AL	FUBINE MONFERRATO
72	AL	GABIANO
73	AL	GAMALERO
74	AL	GARBAGNA
75	AL	GAVI
76	AL	GIAROLE
77	AL	GREMIASCO
78	AL	GROGNARDO
79	AL	GRONDONA
80	AL	GUAZZORA
81	AL	ISOLA SANT'ANTONIO
82	AL	LERMA

## Misura del contributo assegnato 50.000 euro

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
2781	VI	LAGHI
2782	VI	LASTEBASSE
2783	VI	LUGO DI VICENZA
2784	VI	LUSIANA CONCO
2785	VI	MONTE DI MALO
2786	VI	MONTEGALDA
2787	VI	MONTEGALDELLA
2788	VI	MONTEVIALE
2789	VI	MONTORSO VICENTINO
2790	VI	NANTO
2791	VI	NOGAROLE VICENTINO
2792	VI	NOVE
2793	VI	ORGIANO
2794	VI	PEDEMONTE
2795	VI	PIANEZZE
2796	VI	POJANA MAGGIORE
2797	VI	POSINA
2798	VI	POVE DEL GRAPPA
2799	VI	POZZOLEONE
2800	VI	ROANA
2801	VI	ROTZO
2802	VI	SALCEDO
2803	VI	SAN PIETRO MUSSOLINO
2804	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO
2805	VI	SCHIAVON
2806	VI	SOLAGNA
2807	VI	SOSSANO
2808	VI	TONEZZA DEL CIMONE
2809	VI	VAL LIONA
2810	VI	VALDASTICO
2811	VI	VALLI DEL PASUBIO
2812	VI	VELO D'ASTICO
2813	VI	VILLAGA
2814	VI	ZERMEGHEDO
2815	VI	ZOVENCEDO
2816	VR	AFFI
2817	VR	ANGIARI
2818	VR	BADIA CALAVENA
2819	VR	BELFIORE
2820	VR	BEVILACQUA
2821	VR	BONAVIGO
2822	VR	BOSCHI SANT'ANNA
2823	VR	BOSCO CHIESANUOVA
2824	VR	BRENTINO BELLUNO
2825	VR	BRENZONE SUL GARDA

N.	PROV.	COMUNE
2826	VR	CASTAGNARO
2827	VR	CAZZANO DI TRAMIGNA
2828	VR	CERRO VERONESE
2829	VR	CONCAMARISE
2830	VR	COSTERMANO SUL GARDA
2831	VR	DOLCÈ
2832	VR	ERBÈ
2833	VR	ERBEZZO
2834	VR	FERRARA DI MONTE BALDO
2835	VR	FUMANE
2836	VR	GARDA
2837	VR	ISOLA RIZZA
2838	VR	MALCESINE
2839	VR	MARANO DI VALPOLICELLA
2840	VR	MEZZANE DI SOTTO
2841	VR	MINERBE
2842	VR	MONTECCHIA DI CROSARA
2843	VR	NOGAROLE ROCCA
2844	VR	PALÙ
2845	VR	PASTRENGO
2846	VR	PRESSANA
2847	VR	RIVOLI VERONESE
2848	VR	RONCÀ
2849	VR	ROVERCHIARA
2850	VR	ROVERÈ VERONESE
2851	VR	ROVEREDO DI GUÀ
2852	VR	SALIZZOLE
2853	VR	SAN MAURO DI SALINE
2854	VR	SAN PIETRO DI MORUBIO
2855	VR	SAN ZENO DI MONTAGNA
2856	VR	SANGUINETTO
2857	VR	SANT'ANNA D'ALFAEDO
2858	VR	SELVA DI PROGNO
2859	VR	SORGÀ
2860	VR	TERRAZZO
2861	VR	TORRI DEL BENACO
2862	VR	TREGNAGO
2863	VR	TREVENZUOLO
2864	VR	VELO VERONESE
2865	VR	VESTENANOVA
2866	VR	ZIMELLA
2867	GO	CAPRIVA DEL FRIULI
2868	GO	DOBERDÒ DEL LAGO
2869	GO	DOLEGNA DEL COLLIO
2870	GO	FARRA D'ISONZO



# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 novembre 2020

Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266)

(GU n.289 del 20-11-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
per gli affari interni e territoriali

Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero dell'interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29;

Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto, all'integrazione immediata ai comuni dei contributi già assegnati per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1

Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021

1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

## Art. 2

### Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:

«contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all'esercizio 2021;

2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

## Art. 3

### Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:

per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il predetto certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

#### Art. 4

##### Revoca delle assegnazioni dei contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

#### Art. 5

##### Pubblicita' dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 6

##### Rendicontazione e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Sgaraglia

